



RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

TAX NEWS

2017- 7/8

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

NORMATIVA

Al via la definizione agevolata delle liti tributarie

Nuovo Decreto sullo Split Payment

PRASSI

Scissioni societarie e abuso del diritto

GIURISPRUDENZA

Risvolti penali del reiterato rifiuto ad esibire la contabilità

SCADENZE – AGOSTO/SETTEMBRE 2017

APPROFONDIMENTO

I nuovi limiti alle compensazioni tributarie

NORMATIVA

Al via la definizione agevolata delle liti tributarie

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017)

La manovra correttiva (art. 11, D.L. n. 50/2017) ha introdotto una "mini sanatoria" del contenzioso tributario pendente. Lo scorso 21 luglio sono state emanate le disposizioni applicative della disciplina di favore.

Più in dettaglio, è previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti *in ogni stato e grado* del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in I grado, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, mentre vengono *escluse* (e quindi sanate) le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Dall'importo dovuto vengono scomputati gli importi già versati in pendenza di giudizio (per riscossione provvisoria), ed anche gli importi eventualmente dovuti a seguito dell'adesione alla cd. "rottamazione" delle cartelle esattoriali afferenti il medesimo contenzioso tributario.

Sono definibili le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in I grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Per aderire alla sanatoria, entro il termine del 2 ottobre 2017 va presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate una apposita domanda di definizione.

Il pagamento dell'importo da versare per la definizione avviene in un'unica soluzione oppure (per debiti superiori a 2.000 euro) in un numero massimo di 3 rate.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto, scade il 2 ottobre 2017.

Il pagamento rateale può essere effettuato in 2 o 3 rate:

- in caso di pagamento in 2 rate, la seconda ed ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017;
- nel caso di pagamento in 3 rate, la II rata, pari al 40%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la III rata, nella misura del residuo 20%, entro il 2 luglio 2018.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dr. Gabriele Giardina

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it

Nuovo Decreto sullo Split Payment

(MEF, Decreto del 13 luglio 2017)

Ad integrazione del tema già approfondito nel corso delle Tax News 2017/6, si segnala che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è nuovamente intervenuto in materia di "Split Payment" con il Decreto dello scorso 13 luglio 2017. Di seguito si segnalano le novità contenute nel citato Decreto.

1. Individuazione delle Pubbliche amministrazioni

Viene chiarito che le i soggetti "pubblici" coinvolti sono quelli *destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica*; l'elenco di tali soggetti è rinvenibile al seguente indirizzo:

<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>

La fatturazione nei confronti di questi soggetti comporterà quindi sempre l'obbligo sia della fattura elettronica sia dell'applicazione dello *Split Payment*.

2. Individuazione degli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell'indice Ftse Mib

Viene chiarito che l'elenco definitivo delle società interessate sarà pubblicato annualmente dal dipartimento delle Finanze entro il 15 novembre, con effetti a valere dall'anno successivo, senza che sia più necessaria l'approvazione con uno specifico decreto ministeriale.

L'elenco definitivo attualmente on-line riguarda quindi:

- a. le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- b. le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- c. delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- d. le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana

ed è pubblicato al seguente indirizzo:

<http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50-2017-Elenchi-definitivi/>

Infine viene chiarito che gli eventuali errori in termini di applicazione dello *Split Payment* commessi tra il 1° luglio ed il 14 luglio (data di entrata in vigore del presente Decreto) non saranno oggetto di sanzione.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Alessandro Carturani

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: alessandro.carturani@rsm.it

www.rsm.it

PRASSI

Scissioni societarie e abuso del diritto

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017)

Si segnala la recente ed interessantissima presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate circa la possibile qualificazione di un'operazione di riorganizzazione societaria quale evento "abusivo-elusivo" ai fini fiscali. L'interesse della risoluzione è legato al fatto che l'operazione prospettata è abbastanza comune nella prassi.

Il caso sottoposto al giudizio dell'amministrazione finanziaria, è stato avanzato da una società di capitali la quale:

- svolge un'attività operativa (nel caso di specie, nel settore medicale);
- possiede un compendio immobiliare, in parte locato a terzi ed in parte utilizzato direttamente.

La società ha ricevuto da terzi un'offerta di acquisto del "ramo operativo": l'acquirente non è al contempo interessato ad acquisire, ma solamente a prendere in locazione, il bene immobile utilizzato nell'attività.

Al fine di conseguire il trasferimento del compendio operativo, la società:

- dapprima effettua una scissione proporzionale del ramo immobiliare in nuova società;
- all'esito della scissione cede le quote della società "scissa-operativa".

L'Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione, distinguendo gli effetti ai fini delle imposte sui redditi da quelli in materia di imposta di registro.

Imposte sui redditi

È stato innanzitutto ricordato il quadro normativo di riferimento in materia di abuso del diritto, e le modalità di accertamento dell'elusività di un'operazione.

In base al disposto dell'articolo 10-bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di 3 presupposti costitutivi:

- a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";
- b) l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
- c) l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Nella risoluzione viene innanzitutto ricordato che, in via generale, la *circolazione di un'azienda* (o di un ramo d'azienda) di cui è titolare un ente societario può avvenire attraverso una cessione c.d. "diretta" (il titolare dell'azienda la aliena direttamente all'acquirente) ovvero "indiretta" (i soci della società titolare dell'azienda cedono a terzi le partecipazioni detenute in detta società).



Tanto premesso, l'Agenzia ha fornito spunti di rilievo nell'affrontare il caso concreto sottoposto:

- le due modalità di circolazione dell'azienda (diretta ed indiretta), risultano *alternative* in quanto, sebbene comportino criteri di imputazione del reddito imponibile, valori fiscali e carichi fiscali differenti, costituiscono alternative diverse, *tutte poste sullo stesso piano* e aventi, quindi, *pari dignità fiscale*, rimesse ai contribuenti per dare concreta attuazione ai loro interessi economici e, pertanto, il vantaggio fiscale così ottenuto non può qualificarsi di per sé come indebito;
- non si rinviene l'esistenza di un "indebito vantaggio fiscale" riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto in una scissione parziale proporzionale – come quella rappresentata nell'istanza – tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni poiché, come detto, il legislatore consente diverse strade, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale.

Viene oltretutto evidenziato che la circolazione indiretta dell'azienda sarebbe potuta avvenire anche mediante il procedimento, esplicitamente qualificato come alternativo alla cessione diretta e *non abusivo* dal legislatore, ai fini delle imposte sui redditi, di costituzione di una newco, *conferimento* del ramo di azienda da cedere e cessione della partecipazione.

L'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che, perché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di *riorganizzazione aziendale* finalizzata *all'effettiva continuazione* dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente *attività commerciali* (ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR).

Imposta di registro

Di altro tenore le riflessioni svolte dall'Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro. Viene innanzitutto ricordato che nell'ambito dell'imposta di registro, le regole da applicare per il corretto inquadramento degli atti presentati alla registrazione sono dettate dall'articolo del D.P.R. 131/1986, in base al quale l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

La predetta disposizione, stabilisce che l'atto deve essere qualificato in considerazione del contenuto giuridico dello stesso, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dalle parti.

Esaurito tale excursus normativo, l'Amministrazione finanziaria ha assunto una posizione "indiretta", sostenendo che, in ordine alla possibile riqualificazione dell'operazione prospettata, la stessa sarà effettuata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ma la giurisprudenza che l'Agenzia cita è quella (analizzata anche nelle Tax News 2016/9) in base alla quale la cessione dell'intero pacchetto di partecipazione ad una società equivale, ai fini dell'imposta di registro, ad una cessione di azienda, con conseguente assoggettamento a tassazione in misura proporzionale.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Francesco Gerla
RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67
20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: francesco.gerla@rsm.it
www.rsm.it

GIURISPRUDENZA

Risvolti penali del reiterato rifiuto ad esibire la contabilità

(Corte di Cassazione, sentenza n. 28069 del 7 giugno 2017)

Non "assecondare" le richieste dell'Erario può esporre non solo a conseguenze amministrative ed in sede di contenzioso tributario, ma può anche determinare l'insorgenza di reati tributari.

È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, chiamata a dirimere una controversia nella quale un libero professionista, nel corso di indagini a suo carico, volte all'accertamento dell'attività professionale effettivamente svolta in Italia e suscettibile di tassazione, a fronte delle richieste avanzate dalla Guardia di Finanza si rifiutava reiteratamente di esibire i propri libri, registri e documenti contabili. A causa di tale comportamento venivano avviati perquisizioni e sequestri, ritenuti illegittimi dal professionista.

La Suprema Corte, avallando il comportamento tenuto dagli organi inquirenti, ha ribadito l'importato principio di diritto, secondo il quale il reato di *occultamento di scritture contabili* (di cui al D. Lgs. n. 74/2000, art. 10) è configurabile anche nel caso di reiterato rifiuto all'esibizione della documentazione contabile e fiscale, ivi incluso il materiale nascondimento in altro luogo rispetto a quello dove i documenti devono essere conservati.

Si ricorda che, in base al suddetto art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Da ultimo, si fa presente che:

- i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione (art. 32, D.p.r. n. 600/73, e art. 52, D.p.r. n. 633/72);
- chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri dell'amministrazione finanziaria, esibisce o trasmette atti o documenti *falsi* in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero (in quest'ultimo caso se, a seguito delle richieste, scaturisce un reato penal-tributario), è perseguibile penalmente (art. 11 del Decreto Legge n. 201/2011).

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dr. Gabriele Giardina

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it

SCADENZE – AGOSTO/SETTEMBRE 2017

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - in materia di IVA,
 - in materia di imposte sui redditi ed IRAP,
 - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro.

AGOSTO

martedì 1

Contenzioso tributario e adempimenti fiscali – sospensione dei termini

Dalla data odierna, e fino al 31 agosto, è prevista, ai sensi della Legge n. 742/1969, la sospensione della decorrenza dei termini processuali per le giurisdizioni tributarie.

Ciò significa che il conteggio dei termini correlati al contenzioso tributario (es. termine per ricorrere contro un avviso di accertamento, per depositare documenti, per appellare una sentenza, ecc.) subisce un'interruzione per tutto il mese di agosto, per riprendere nuovamente a decorrere dal 1° settembre.

Si ricorda che nel periodo di "ferie" vengono differiti ulteriori adempimenti:

- i versamenti in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto vengono prorogati automaticamente al giorno 20;
- i termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità ("avvisi bonari") vengono "congelati" dal 1° agosto e fino al 4 settembre: stesso "break" viene concesso con riferimento alla trasmissione di informazioni e documenti richiesti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (sono esclusi dalla pausa i termini relativi alle richieste effettuate nel corso di attività di accesso, ispezione e verifica, nonché di procedure di rimborso ai fini IVA).

lunedì 21

Versamento imposte 2016

Termine (prorogato) per il versamento delle imposte 2016 e I acconti 2017 (con la maggiorazione dello 0,4%), a valere per i titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

SETTEMBRE

sabato 30

(termine prorogato a lunedì 2 ottobre)

Dichiarazioni dei redditi – termini di invio

Termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Modello Redditi 2017 delle società di capitali e delle società di persone (se con esercizio coincidente con l'anno solare), nonché delle persone fisiche.

Si evidenzia che il MEF, con comunicato stampa del 26 luglio, ha *annunciato* la proroga al 31 ottobre 2017 del suddetto termine di presentazione, unitamente a quello di invio del modello 770.

Assegnazioni di beni ai soci – trasformazioni in società semplici

Entro la data odierna i contribuenti che intendono avvalersi della norma di favore (art. 1, commi 115-120, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogata dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016), che consente, a determinate imprese e nel rispetto di specifiche condizioni, di assegnare beni immobili/mobili registrati ai propri soci, ovvero di trasformare società commerciali immobiliari in società semplici, scontando una tassazione agevolata, procedono con le suddette assegnazioni o trasformazioni.

Le imposte (ordinarie e sostitutive) derivanti dall'applicazione della normativa debbono essere liquidate entro il 30 novembre 2017 (per il 60%) ed entro il 16 giugno 2018 (per il residuo 40%).

Voluntary Disclosure 2.0 – termini di invio

Termine per la trasmissione telematica delle eventuali istanze di adesione alla procedura, integrativa della originaria richiesta (inviata entro il 31 luglio).

All'istanza va accompagnata la "Relazione di Accompagnamento".

Rottamazione delle liti pendenti

Termine per la trasmissione telematica delle eventuali istanze di adesione alla procedura di rottamazione delle liti (art. 11, D.L. n. 50/2017). Entro la suddetta data va effettuato altresì il versamento dell'unica o prima rata di quanto dovuto.

Per maggiori dettagli vedasi il commento contenuto in queste Tax News.

APPROFONDIMENTO

I nuovi limiti alle compensazioni tributarie

Come già anticipato nelle Tax News 2017/4, la cd "Manovra correttiva 2017" (Decreto Legge n. 50/2017) ha ulteriormente inasprito la disciplina relativa alle libere compensazioni dei crediti tributari. Premesso che la normativa si riferisce alle cd. "compensazioni orizzontali" (ovvero tra tributi diversi), si fornisce di seguito una breve sintesi operativa dell'attuale regime.

Compensazioni di crediti IVA

La soglia annuale di libera compensazione dei crediti IVA è stata abbassata, passando dai previgenti 15.000 euro agli attuali 5.000.

A fronte di un utilizzo per somme maggiori è necessario che venga apposto il cd. "*visto di conformità*" alla dichiarazione nella quale scaturisce il suddetto credito.

L'obbligo di apposizione del visto grava *sia sul credito annuale che su quelli infrannuali*, e pertanto lo stesso può dover essere apposto nella dichiarazione annuale ovvero nell'istanza di rimborso trimestrale.

Il credito IVA non può essere compensato "oltre soglia" prima della trasmissione della dichiarazione "vistata", pena l'illegittimità della compensazione operata: occorre anzi attendere fino al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per utilizzare il credito IVA.

Compensazioni di altri tributi

I limiti alla compensazione appena visti con riferimento all'IVA si applicano anche alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'IRAP.

Con riferimento a tali tributi è possibile effettuare, diversamente da quanto accade sul fronte IVA, la compensazione "oltre soglia" anche prima dell'invio della dichiarazione annuale "vistata".

Apposizione del visto di conformità – Soggetti titolati e controlli da effettuare

I soggetti che possono apporre il visto di conformità, previa stipula di apposita polizza assicurativa, sono i seguenti:

- i responsabili dell'assistenza fiscale (cosiddetti R.A.F.) dei C.A.F.- imprese;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

In alternativa al visto di conformità, i contribuenti sottoposti a revisione legale dei conti possono effettuare la compensazione dei crediti se la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che sottoscrivono la *relazione di revisione*.

Apposizione del visto di conformità – Controlli da effettuare

IMPOSTE SUI REDDITI

I controlli che devono essere effettuati dal professionista incaricato, per rilasciare il visto di conformità per le imposte dirette, mirano ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 25 settembre 2014, il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.

In aggiunta a tali riscontri, e con specifico riferimento ai soggetti obbligati alla *tenuta delle scritture contabili*, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta, i controlli implicano:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.

IVA

L'apposizione del visto di conformità in materia di IVA presuppone l'effettuazione dei controlli indicati nella Circolare n. 57/2009.

In via generale, tali controlli presuppongono:

- la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.

Più nello specifico, deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l'eccedenza di IVA:

- presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- presenza di operazioni non imponibili;
- presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- presenza di operazioni non soggette all'imposta;
- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Modalità di gestione dei versamenti

Viene ora previsto che le compensazioni di tributi (*a prescindere dall'importo*) da parte di soggetti titolari di P. IVA deve avvenire *obbligatoriamente* ed esclusivamente tramite i canali telematici di pagamento dell'Agenzia delle Entrate (Entratel – Fisconline), non potendosi più utilizzare i servizi bancari di *home banking*.

Viene altresì previsto che il versamento in compensazione venga scartato, qualora il credito d'imposta utilizzato ecceda il limite massimo dei crediti compensabili (tale disposizione sarà attuata con un provvedimento successivo).

Divieti e violazioni

Nei casi di improprio utilizzo dei crediti in compensazione in violazione della normativa, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione di sanzioni, mediante notifica di apposito atto: è stato a tal fine stabilito il divieto di utilizzo della compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati.

In capo al professionista che rilasciato un visto di conformità infedele è prevista l'applicazione di una sanzione fino a 2.580 euro: in caso di violazioni ripetute e/o gravi è prevista altresì l'inibizione fino a 3 anni del rilascio di visti di conformità.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott.ssa Silvia Cirillo

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: silvia.cirillo@rsm.it



RSM PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

